

Danni morali e morte dell'animale

di Maria Teresa Semeraro

Avvocato, Bologna

Il tema è di grande attualità e interesse, sia in ambito filosofico che in ambito giuridico.

Negli ultimi decenni la relazione uomo-animale (domestico) ha subito mutamenti che non esito ad annoverare fra quelli che segnano vere rivoluzioni in campo etico.

L'animale domestico, infatti, non è più considerato dal proprietario solo come un mezzo per perseguire finalità di carattere economico e/o difensivo; l'animale domestico e, segnatamente, il cane e il gatto (ma non solo) è percepito dall'uomo come un soggetto con cui interagire affettivamente.

Se nel passato si possono sprecare esempi in cui, soprattutto, i cani (ma anche i cavalli, si pensi alla cavallina storna di pascoliana memoria) hanno dimostrato forte attaccamento al proprio padrone, oggi è proprio il legame affettivo dell'uomo verso l'animale che significa questa relazione e che spinge il primo ad avere vicino a sé un cane e/o un gatto.

Cani e gatti (ma non solo) non sono più definiti "animali domestici" ma animali da compagnia e/o d'affezione, appunto.

Il bisogno di uomini e donne di riversare sul proprio animale affetto e cure è ripagato da cani e gatti che, certamente, dimostrano, se non proprio di avere un'anima, certamente di sapersi rapportare al proprio "padrone" in modo da stimolarne l'affettività.

Tale stato di cose ha creato e crea non poche difficoltà in ambito giuridico, dal momento che l'animale è considerato ancora una "res".

Va, infatti, detto che, seppur con ritardo e con interventi normativi non del tutto idonei a garantire tutela piena agli animali, il legislatore ha sì innovato rispetto al passato (si pensi alla L. 281/91 e alla normativa penale in tema di maltrattamento) ma non ha modificato lo status giuridico dell'animale che è tuttora considerato un oggetto.

Conseguenza di ciò è che, al di fuori dei casi di maltrattamento doloso dell'animale, **la morte e/o la grave invalidità dello stesso causata da terzi non costituisce reato.**

In assenza dell'ascrivibilità al soggetto terzo che causa la morte dell'animale, di un illecito penale (reato) diventa giuridicamente impossibile riconoscere alla vittima dell'evento dannoso che, nel caso de quo, è il proprietario dell'animale, il risarcimento del danno morale.

Casi, come è stato confermato anche in una recente sentenza del Tribunale di Roma del 17.04.2002 secondo la quale **"il dolore per l'uccisione imputabile ad altrui negligenza del proprio cagnolino (nella specie, sbranato da altro cane), non essendo ipotizzabile un reato nel fatto causativo del danno, non può trovare risarcimento sotto**

il profilo del danno morale o biologico, ai sensi dell'art. 2059 c.c., e tuttavia l'interruzione della relazione affettiva con l'animale ucciso può avere rilevanza sul piano della tutela aquilina- come danno esistenziale ove sia in concreto allegato e provata un peggioramento della qualità della vita (nella specie pur ammessa in linea di principio la ipotizzabilità di un "danno esistenziale" subito dal padrone del cane, si è escluso che fosse stata allegata e provata l'oggettiva emergenza d'un danno che andasse al di là del patema d'animo, ossia del danno morale subito per la perdita" Giur. merito 2002, 1254).

La pronuncia è molto interessante in quanto, pur confermando la non risarcibilità del danno morale a seguito della morte di un animale da compagnia, afferma il principio secondo cui, laddove il proprietario dell'animale riesca a provare (con perizie mediche-psicologiche) di aver patito un "quid

pluris" rispetto ad un normale "dolore per la perdita del proprio animale", in modo tale da compromettere la propria salute psichica, potrà ottenere un risarcimento del danno non solo corrispondente al valore economico dell'animale medesimo.

Con questa sentenza il Tribunale di Roma ha fornito una corretta interpretazione e una conseguente corretta applicazione della sentenza della Cassazione Civile sez. III n° 10679 del 3/8/2001 che, avendo affermato la legittimità del proprietario di un cane sbranato da un altro cane, di richiedere ed ottenere il ristoro dei danni patrimoniali e morali subiti, era stata salutata da molti come il riconoscimento tout-court del diritto ad avere il danno morale, ogniqualvolta la morte di un animale da compagnia venga causata da terzi.

In realtà, invece, in simili casi, per ottenere il risarcimento del danno morale il proprietario non può solo far valere il suo dolore per la


perdita dell'animale, così come accade per la perdita di un congiunto; egli, infatti, dovrà provare di aver avuto problemi di salute e di essersi sottoposto, per tale motivo, a specifiche cure mediche.

Questi principi, la cui trattazione richiede certamente approfondimenti, sono da tenere sempre presenti da parte dei veterinari, in quanto applicabili, ovviamente, anche in caso di morte dell'animale, per colpa professionale del veterinario curante.

La diffusione a mezzo stampa e sui siti Internet della sopra richiamata sent. Cass. civ. N° 10679/2001, accompagnata da commenti a volte giuridicamente poco competenti, sta provocando in molti proprietari di animali eccessive e distorte aspettative circa la possibilità di ottenere risarcimento del danno morale per il dolore patito per la morte e/o per l'invalidità permanente dell'animale che, seppur sottoposto a cure, non è, appunto, guarito.

Tale eccesso di aspettative ha fat-

to credere al proprietario di un gatto che contestava al veterinario la castrazione, oltre che il danno patrimoniale anche un danno morale. In questo caso il danno morale non può certo essere risarcito in quanto non si capisce quale sia il dolore del proprietario e quello del gatto per la perdita della capacità procreativa e sessuale. Richieste di questo tipo non solo sono da respingersi vivacemente sotto il profilo giuridico, ma sono anche censurabili in quanto conseguenza di un processo teso a mettere soprattutto l'uomo e i suoi sentimenti al di sopra di quelli dell'animale, che non viene, forse, in questo modo, troppo umanizzato? Difendere gli animali e tutelarli giuridicamente richiede da parte di tutti lo sforzo di conoscerli e conoscerne le intenzioni con l'uomo e l'ambiente nel rispetto anche del loro "punto di vista" e dei loro sentimenti che mi sembra lecito chiedersi se sono sic et simpliciter del tutto coincidenti con i nostri. ■

Con il patrocinio della  FNOVI


A.N.M.V.I.
ASSOCIAZIONE NAZIONALE MEDICI VETERINARI ITALIANI

Tavola rotonda

BLUE TONGUE E STRATEGIE DI CONTROLLO VACCINALI

Roma, mercoledì 2 luglio 2003

Ore 14.30-18.30

Sede: Camera dei Deputati
Vicolo Valdina - Sala del Cenacolo

Interverranno:

Prof. Vincenzo Caporale
Prof. Fabio Del Piero
Prof. James MacLachlan
Prof. Romano Marabelli
On. Gianni Mancuso
Prof. Antonio Pugliese

Direttore Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" di Teramo
School of Veterinary Medicine, Università della Pennsylvania
Dipartimento di Patologia, Microbiologia e Immunologia, Università della California
Direttore Generale della Sanità Pubblica Veterinaria, degli Alimenti e della Nutrizione, Ministero della Salute
XII Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati
Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie, Università di Messina

Concluderà il dibattito il senatore Cesare Corsi,
Sottosegretario di Stato alla Salute con delega per la Veterinaria

Per esigenze organizzative l'ammissione ai lavori della Sala del Cenacolo sarà consentita solo previa prenotazione alla segreteria: 0372/40.35.37(41), info@anmvi.it

In collaborazione con



AIVEMP

ASSOCIAZIONE ITALIANA VETERINARIA DI MEDICINA PUBBLICA



sivar

SOCIETÀ ITALIANA VETERINARI PER ANIMALI DA REDDITO